

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO ANNO 20

(art. 12 del DPR 917/86)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 23 DPR 600/73 e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a.....
codice fiscale.....nato/a a.....
il.....residente a

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che a decorrere dal _____ ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:

a) per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/86)

per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Nome e cognome.....

Luogo e data di nascita.....

Codice fiscale.....

per figlio/i

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Al 100% (**)	Al 50% per legge	Figlio minore 3 anni	Figlio portatore di handicap
1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ulteriore detrazione in presenza di almeno **quattro figli a carico**

al 100%

al 50%

al ____ %

- indicare la totale assenza dell'altro genitore

(**) *La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico*

Dichiarazione del coniuge

Il/La sottoscritto/a....., coniuge del dichiarante, attesta che concorda per l'assegnazione a quest'ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12, comma 1, del DPR 917/1986 e successive modificazioni)

In fede.....

NB *La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno*

dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

per n. ____ altre persone a carico (art. 433, c.c.) al 100% al 50% al ____%

Cognome/nome.....Cognome/nome.....Cognome/nome...
.....

Luogo/data nascitaLuogo/data nascita.....Luogo/data nascita.....

Codice fiscale..... Codice fiscale.....Codice fiscale.....

DICHIARA inoltre

Di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo annuo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di:

€ 4.000,00 per i figli fino ai 24 anni di età;

€ 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni;

€ 2.840,51 per il coniuge e altri familiari a carico

Gli importi di cui sopra sono considerati al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione principale e delle sue pertinenze e comprendendo anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalle Rappresentanza diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 70/2011 del 13/05/2011, che sancisce l'abolizione dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per carichi familiari, SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata e prende atto che, in caso di godimento di

indebite detrazioni per errate indicazioni o per mancata comunicazione delle variazioni, sarà soggetto alle eventuali sanzioni di legge.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii. che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto in essere, saranno trattati, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.sissa.it/privacy>.

LUOGO E DATA

FIRMA

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate

AVVERTENZE

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore, per il periodo d'imposta, a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili. (*)

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 4.000,00 annui al lordo degli oneri deducibili. (*): i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, a prescindere dalla loro età e indipendentemente dal fatto che convivano con i genitori. Inoltre, la detrazione d'imposta spetta a prescindere dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o al tirocinio gratuito.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori, per il periodo d'imposta, a € 2.840,51 annue al lordo degli oneri deducibili (*) indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che *convivano* con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età); genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

4) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.

5) REDDITO COMPLESSIVO

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON RESIDENTI

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) LAVORATORI FISCALMENTE NON RESIDENTI

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possieda un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni) (*); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;

- altri Paesi:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

- b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.